

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA MISURE ESECUTIVE E ALTERNATIVE

Dall'espropriazione alla vendita forzata e alla distribuzione del ricavato
Gli altri strumenti previsti dal Codice e il «fallimento del consumatore»

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO HARRA



LE REGOLE COMUNI

Sentenze, obbligo
di copia conforme
all'originale

G. Esposito p. 2

BENI MOBILI

Il creditore del socio
può pignorare
la quota direttamente

G. Esposito p. 4

DEBITI DEI CONSUMATORI

La ristrutturazione
blocca le esecuzioni
individuali

F. Cesare p. 10

CRISI D'IMPRESA

La priorità relativa
dà più margine per
continuare l'attività

G. Andreani e A. Tubelli p. 12

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

L'intervento dei creditori

Il creditore procedente entro cinque giorni dal pignoramento deve avvisare i creditori che hanno diritto di prelazione,

affinché possano intervenire nell'esecuzione. Pur non essendo termine perentorio, in assenza di deposito dell'avviso notificato, il giudice dell'esecuzione non può

procedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. Sono in ogni caso legittimati ad intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo.

Esecuzioni: le regole comuni/1

Sentenze e altri atti devono essere in copia conforme all'originale

Il giudice può in ogni caso richiedere al creditore di esibire l'originale del titolo o la copia autenticata da pubblico ufficiale

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

Quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo, il creditore può ricorrere all'attività giurisdizionale chiamata *esecuzione forzata*. Per avviarla, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (articolo 474 del Codice di procedura civile).

Prima di iniziare l'esecuzione forzata, tramite precetto va

concesso termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a 90 per consentire al debitore di adempiere spontaneamente. Solo allo scadere di detto termine può avere formale inizio l'espropriazione a mezzo pignoramento.

L'espropriazione

Con quest'ultimo si individua e vincolano determinati beni del debitore e i frutti stessi alla soddisfazione del creditore, sottraendoli alla disponibilità del primo rendendo inefficaci gli atti di disposizione

compiuti in epoca successiva. Il creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto, presenta l'istanza all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale procede alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.

Il termine di efficacia del precetto è sospeso durante la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Il pignoramento perde efficacia se dal suo compimento trascorrono 45 giorni senza che venga richiesta l'assegnazione o la vendita del bene.

La riforma Cartabia

A questa prima fase, la riforma Cartabia ha apportato alcune modifiche tra cui quella sulla

formula esecutiva: abrogando le disposizioni del codice di rito che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva, per farli valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze, gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale.

Ciò ha comportato, anzitutto, un coordinamento dell'articolo 153 delle Disposizioni di attuazione (ha mutato il titolo in «Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale», escludendo, però, la possibilità che la parte, quando previsto, possa attestare la conformità di un titolo all'originale, per procedere esecutiva-

mente), nonché l'abrogazione dell'articolo 476 del Codice di procedura civile e del 154 delle Disposizioni di attuazione.

Il giudice dell'esecuzione ha comunque la possibilità di richiedere al creditore l'esibizione dell'originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale. Con un solo deposito ed entro il medesimo termine (45 giorni) di efficacia del pignoramento, si richiede la vendita, allegando la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva. Per il deposito o l'integrazione di siffatta documentazione può essere concessa per una sola volta proroga di ulteriori 45 giorni da richiedere entro il termine dell'istanza di vendita. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendita evitabile se si paga all'ufficiale giudiziario

I rimedi preventivi

Possibile anche sostituire il bene pignorato

All'interno del processo esecutivo, il debitore può evitare la perdita del compendio o parte di esso ricorrendo a tre strumenti da utilizzarsi in momenti successivi e fino all'udienza che dispone la vendita: pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (articolo 494 del Codice di procedura civile), conversione del pignoramento (articolo 495) e riduzione del pignoramento (articolo 496).

Quando l'ufficiale giudiziario si reca dal debitore, questi, nel dichiararsi pronto a pagare, può «versare» o «depositare» immediatamente «nelle mani» dello stesso, la somma per cui si procede oltre alle spese.

Nel primo caso gli importi

versati saranno consegnati al creditore, dando, dopo la notifica di titolo e precetto, al debitore facoltà di onorare, pur tardivamente, il debito.

Nel secondo caso, il deposito (aumentato del 20%) non ha lo scopo di evitare il pignoramento ed estinguere il debito, ma di sostituire l'oggetto del pignoramento con una somma convertita in un deposito giudiziario, nelle more, ad esempio, di sollevare opposizione. Sebbene sia previsto per ogni tipo di esecuzione, nella pratica il pagamento nelle mani dell'ufficiale può realizzarsi solo nell'espropriazione mobiliare: l'accesso dell'ufficiale sul luogo non avviene nel caso di notifica postale, come può accadere nell'espropriazione immobiliare o presso terzi.

Con il medesimo fine di liberare le cose pignorate, entro il momento in cui è pronunciata

l'ordinanza del giudice che dispone vendita o assegnazione, il debitore, senza l'assistenza di un legale e una sola volta, può chiedere di sostituire all'oggetto dell'esecuzione una somma che comprende tutto il dovuto a creditori per capitale, interessi e spese (comprese quelle di esecuzione). Unitamente all'istanza da proporre in carta semplice, va depositata presso un istituto di credito indicato dal giudice una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito precedente e di quelli intervenuti.

Nei 30 giorni successivi il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza di comparizione delle parti per determinare la somma da versarsi, potendosi esporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro i 48 mesi. Le rate sono maggiorate dell'interesse convenzionale o,

in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice, verificando la regolarità dei versamenti, provvede alla distribuzione tra i creditori delle somme. Qualora il debitore ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate, le somme già versate vengono incamerate dalla procedura e il giudice dell'esecuzione, su richiesta di un creditore, dispone la vendita dei beni pignorati.

Nel caso in cui l'entità dei beni pignorati sia sproporzionata rispetto al soddisfacimento del creditore, il debitore può presentare istanza al giudice dell'esecuzione di riduzione del pignoramento o può disporvi d'ufficio il giudice stesso. Va da sé che è necessario non soltanto che il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti dei creditori, ma che i beni pignorati siano più

di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile. Per questi motivi è sempre necessaria la stima dei beni oggetto di pignoramento a mezzo ufficiale giudiziario nel caso di beni mobili e l'intervento di un esperto nel caso di immobili.

La riduzione, pur potendosi essere posta in qualsiasi fase dell'esecuzione antecedente alla vendita, di fatto è disposta non prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, dal momento che nel corso del processo posso intervenire altri creditori. Sentiti i creditori, con l'ordinanza di riduzione (o il provvedimento che rigetta l'istanza) impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, il giudice individua i beni da liberare, fornisce eventuali disposizioni al custode e dà l'ordine della cancellazione della trascrizione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

10-45 giorni

Il termine per l'istanza

Periodo di tempo successivo al pignoramento entro cui i creditori possono chiedere vendita o assegnazione del bene

Esecuzioni: le regole comuni/2

Vendite in più lotti o sedute, stop quando il prezzo copre debiti e spese

Il creditore può chiedere l'assegnazione diretta o concordare che l'aggiudicatario assuma l'obbligo del debitore e le garanzie

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

Decorsi almeno dieci giorni dal pignoramento ma entro il termine massimo di 45 giorni dallo stesso, pena la perdita di efficacia del pignoramento, qualunque creditore munito di titolo esecutivo può presentare istanza di assegnazione o vendita. Il termine non decorre nel periodo di sospensione ferie e resta sospeso nel caso di presentazione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 617 del Codice di procedura civile (Cpc).

La procedura di vendita

La vendita forzata può farsi con incanto o senza incanto, con le modalità previste per l'esecuzione mobiliare e quella immobiliare, oltre alla vendita diretta o

vendita a istanza del debitore.

In base all'articolo 504 del Codice di procedura civile, se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese di esecuzione e dei crediti comprensivi di interessi dovuti al creditore precedente e a quelli intervenuti.

Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole dettate per ciascun tipo di esecuzione.

L'assegnazione

Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione con ordinanza, contenente assegnatario, creditore pignorante, creditori intervenuti, debitore ed eventualmente terzo proprietario, bene assegnato, prezzo di assegnazione.



La cifra giusta. Il prezzo di vendita deve coprire anche gli interessi

L'assunzione del debito

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore pignorante o ipotecario l'assunzione del debito con le ga-

ranzie a esso inerenti, liberando il debitore.

Nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito con le garanzie a esso inerenti, liberando il debitore.

Il ricavato

In base all'articolo 509 del Cod-

ice di procedura civile, la somma da corrispondere o distribuire è formata da:

- quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio dai beni venduti o assegnati;
- quanto proviene a titolo di rendita o provento dei beni pignorati;
- gli importi ricavati a titolo di multa o risarcimento danni da parte dell'aggiudicatario come la perdita della cauzione versata per inadempimento;
- la somma depositata per presentare istanza di conversione del pignoramento, se il debitore non versa gli importi residui.

La deduzione

Dall'attivo così determinato vanno dedotte tutte le spese del procedimento, come per esempio quelle:

- per la custodia;
- per la stima del bene pignorato;
- del professionista che viene delegato alle operazioni di vendita. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accantonamento preventivo dura fino a tre anni

La distribuzione

Sulle controversie decide il giudice dell'esecuzione

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione (Ge), sentito il debitore, dispone con ordinanza a favore dello stesso il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

Diversamente se vi sono più creditori pignoranti, il giudice distribuisce con ordi-

nanza la somma ricavata tra i creditori tenendo conto delle cause legittime di prelazione.

L'integrazione

Se la somma ricavata e distribuita non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su richiesta di un creditore, ordina l'integrazione del pignoramento su nuovi beni, per i quali il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di una nuova istanza.

L'accantonamento

Il giudice dell'esecuzione ac-

cantona preventivamente e per un periodo non superiore a tre anni le somme che spettano ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non sono stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

La distribuzione finale

Decorso il termine, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore precedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che sono già stati integral-

mente soddisfatti, e distribuisce la somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si sono nel frattempo muniti di titolo esecutivo.

I residui

Il residuo della somma ricavata, dopo la distribuzione o dopo che sia decorso il termine, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

In caso di controversie

Se durante la distribuzione sorge una controversia tra i

creditori concorrenti oppure tra creditore e debitore o tra creditore e terzo assoggettato all'espropriazione, relativa alla sussistenza o all'ammontare di uno o più crediti oppure riguardo all'esistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza.

L'ordinanza è impugnabile con ricorso, secondo le regole e nei termini prescritti per l'opposizione agli atti esecutivi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

Compenso del custode, il rebus
Dm 80/2009 sui compensi ai custodi di beni pignorati: l'articolo 4 (beni mobili) non elenca le quote sociali né pare percorribile

un'applicazione analogica, per la disomogeneità rispetto ai mezzi di trasporto elencati. Dubbi simili per l'articolo 2 (immobili). I Dm 140/2012 (liquidazione da

organi giurisdizionali) e 169/2010 (per i commercialisti) si riferiscono all'amministrazione e custodia di aziende, non di quote societarie.

Beni mobili

Il creditore del socio può pignorare direttamente la quota societaria

La vendita all'incanto resta senza effetto se entro 10 giorni la compagine trova un altro acquirente per lo stesso prezzo

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

Tra i beni mobili pignorabili, hanno rilievo le quote societarie. Il Codice civile prevede (articolo 2471) l'espropriazione della partecipazione e precisa che va eseguita con notifica al debitore e successiva iscrizione nel Registro imprese, ma non rinvia a una delle procedure espropriative normate nel Codice di procedura civile, quali la mobiliare presso il debitore, l'immobiliare per mobili registrati o quella presso terzi.

La procedura

Ora l'orientamento prevalente è per il pignoramento diretto della partecipazione da parte del creditore particolare del socio, notificando a questi e alla socie-

tà l'atto (con ufficiale giudiziario), senza forme del pignoramento presso terzi (invito alla società a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 del Codice di procedura ed eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo).

La notifica alla società ha due funzioni: dà conoscenza di un evento che, incidendo sulla compagine sociale, ha effetti in diretti pure sulla società e fa immediatamente operare anche nei suoi confronti il vincolo (effetto tipico del pignoramento) di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e creditore, debitore e società non si accordano sulla vendita della quota, la si vende all'incanto; ma senza effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società

presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo (una sorta di diritto di prelazione per inserire un soggetto scelto dalla compagine, evitando terzi sconosciuti o poco graditi). Così l'iter di liquidazione delle quote societarie è da intendersi regolato dalle norme sull'espropriazione mobiliare presso il debitore in quanto compatibili: la natura della quota è assimilabile a quella dei beni mobili registrati.

Il custode

Dalle norme emerge che la conservazione dei beni mobili esige sempre la nomina di un custode: a differenza dell'espropriazione immobiliare, il debitore non ha obbligo di custodia ex lege. In base all'articolo 65 del Codice di procedura civile al custode compete «la conservazione e l'amministrazione» dei beni affidatigli, che nel caso della quota (bene immateriale) sta solo nello svolgimento di atti giuridici.

In assenza di specifiche norme per le quote sociali, si pone il problema di quali siano i compiti del custode. L'articolo 2471-bis

del Codice civile, a proposito di pegno, usufrutto e sequestro delle quote, rinvia alla disciplina di essi, che a sua volta legittima il custode all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi che pertengono all'azione.

Dato che il pignoramento della quota si estende al complesso di diritti e situazioni giuridiche connesse che spettano al debitore in qualità di socio, anche per evitare comportamenti pregiudizievoli da parte sua o di terzi, al custode, che ha specifiche competenze tecniche, si danno i poteri di ordinaria amministrazione su gestione e rappresentanza della partecipazione pignorata, quali le misure conservative (anche di iniziativa giudiziale ed amministrativa e salvo ricorso al giudice dell'esecuzione, Ge, per la tutela più efficace di valore attuale e integrità della quota) e l'esercizio di tutti i diritti di voto.

Se può condividersi che tra i diritti sociali di competenza del custode vi siano quelli di voto e convocazione dell'assemblea,

non è altrettanto per quelli di controllo (avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, consultare anche tramite professionisti di fiducia libri sociali e documenti sull'amministrazione, promuovere l'azione sociale di responsabilità e chiedere il conseguente provvedimento cautelare di revoca amministrativa) e ancora meno per l'esercizio di diritti particolari come il recesso, che si ritiene resti al debitore socio. Essendo i poteri del custode giudiziario esercitati da lui nella misura in cui espressi nell'ordinanza di nomina, a essi non potrebbe proporsi separato reclamo, per la non impugnabilità del provvedimento.

Nelle more della nomina di un custode, giurisprudenza prevalente e dottrina ritengono che il diritto di voto resti al debitore, che è come tacitamente investito del ruolo di custode, potendone così esercitare tutti i diritti.

Dato il mancato richiamo delle norme di riferimento, incerti i criteri di determinazione del compenso. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stima non avviene in contraddittorio

L'esperto nominato

L'incarico non prevede attestazioni di veridicità

Per alcuni, nominare l'esperto per stimare il valore di una quota societaria non è un obbligo: per venderla, basterebbe il valore nominale e per crediti modesti sarebbe antieconomico ricorrere a stima. Ma il debitore ha diritto (articolo 586 del Codice di procedura civile, comma 1) a che il prezzo non sia molto inferiore al giusto, da individuare con procedimento di terzietà.

Mancando norme ad hoc, il

possibile riferimento è nell'articolo 173-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile, per l'esecuzione immobiliare. L'esperto (verosimilmente commercialista di provata esperienza) dovrà stimare verificando se la quota appartenga al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli di trasferibilità, precedenti pignoramenti o sequestri o se la quota appartenga, in tutto o in parte, a persona diversa, per atto opponibile ai creditori, o se emergano atti pregiudizievoli.

La stima riporta caratteristiche intrinseche ed estrinseche, indicando scelta, metodo e criterio

utilizzati, esponendo con trasparenza fatti e circostanze alla base del processo valutativo e percorso logico, specificando limiti, rischi e incertezze.

Il giudice dell'esecuzione nell'incarico all'esperto lo autorizza ad acquisire i documenti necessari presso pubblici registri, Camera di commercio, agenzia delle Entrate ed enti previdenziali e assistenziali, sentiti gli amministratori della società, visionati i libri sociali e assunte informazioni da Entrate, riscossori, Inps, Inail o altri istituti pubblici su eventuali debiti della società non nei libri.

Se è pacifico che creditore e uf-

fici pubblici diano i documenti e ogni assistenza, l'eventualità che il giudice dell'esecuzione ordini agli organi sociali di esibire le scritture (articolo 210, Codice di procedura civile) crea dubbi sull'applicabilità alla stima di una norma del processo di cognizione: l'ordine non è titolo esecutivo e, se inadempito, non va eseguito coattivamente ex articolo 605 (Cassazione 18833/2003); l'alternativa sarebbe l'articolo 700. E la natura dell'incarico non sarebbe assimilabile a quella del Ctu: manca l'obbligo di svolgerlo in contraddittorio, la nomina è mero atto preparatorio della vendita forzata e la valuta-

zione è solo indicativa. L'ausilio dello stimatore non è chiesto dal giudice dell'esecuzione per risolvere controversie, ma solo per liquidare l'attivo. La nomina ha così natura organizzativa ed endoesecutiva e l'incarico non prevedrebbe procedure di revisione contabile né attestazioni di veridicità dei documenti potendo solo verificarne la compatibilità con le informazioni da pubblici registri. L'esperto non può esprimere neanche valutazioni su probabilità/eventualità di attività-passività occultate e assenti dai pubblici registri, in quanto tali ignote a lui. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

La responsabilità dell'esperto
Sulla base di una pronuncia della Cassazione (la 13010/2016), si ritiene che l'esperto incaricato della stima risponda nei confronti

dell'aggiudicatario solo ove sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa

alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente.

Esecuzione immobiliare/1

Il custode è nominato assieme all'esperto incaricato della stima

Il ruolo comporta l'autonomia nel compiere gli atti di ordinaria amministrazione
La responsabilità è extracontrattuale

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

Con il pignoramento il debitore perde il potere di disporre del bene e diviene custode dell'immobile, con oneri, compiti, obblighi e responsabilità del custode-terzo e legittimazione distinta da quella che ha in quanto proprietario.

Con la riforma Cartabia, il giudice dell'esecuzione, entro 15 giorni dal deposito dei documenti catastali, nomina contestualmente l'esperto e il custode giudiziario, tranne che la nomina sia inutile per conservazione, amministrazione o vendita del bene. Le funzioni di custodia possono andare solo all'Istituto vendite giudiziarie (Ivg) o a uno dei professionisti delegabili alla vendita.

Il custode giudiziario prende subito contatto con l'esperto, per coordinare sopralluogo e rilievo; accede al bene pignorato senza indugio assieme all'esperto, verificandone lo stato di conservazione e occupazione; se l'immobile è occupato da soggetto diverso dal debitore, accetta se c'è un titolo di occupazione e la sua opponibilità al pignorante, informandone sollecitamente il giudice dell'esecuzione per l'eventuale emissione dell'ordine di liberazione; comunica subito la propria nomina agli eventuali occupanti (con o senza titolo), intimando loro di diversare alla procedura tutte le somme altrimenti dovute al debitore; segnala tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento di canone o indennità pattuiti, evidenziando l'eventuale inadeguatezza del canone ex articolo

2923, comma 3 del Codice civile; se l'immobile è in condominio, dà immediata comunicazione della nomina all'amministratore; cura l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità di urgente manutenzione. Il custode amministra e gestisce l'immobile esercitando anche le azioni per conseguire la disponibilità: quando la legge non dispone altrimenti, il custode deve, oltre che conservare, amministrare i beni (articolo 65, Codice di procedura civile).

Il custode, quindi, ha amministrazione e gestione e può compiere in via autonoma tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, se autorizzato dal giudice dell'esecuzione, quelli di straordinaria amministrazione.

Nel collaborare con l'esperto per controllare la documentazione catastale, redige una relazione informativa, da depositare nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione. Inoltre, secondo la norma sul rendiconto dell'amministratore giudiziario dell'immobile (articolo 560, comma 1 del Codice di procedura civile), presenta il rendiconto della

propria gestione e deposita le rendite disponibili come stabilisce il giudice dell'esecuzione. Se non adempie ai suoi obblighi, il giudice lo sostituisce (articolo 559, comma 4, Codice di procedura civile).

Il custode risponde civilmente per i danni all'immobile, all'aggiudicatario o al debitore cui l'immobile è stato restituito, in generale, alle parti del procedimento di esecuzione, nell'espletare l'incarico, non ha osservato obblighi e divieti imposti dalla legge o dal giudice, o, comunque, non ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia.

È configurabile anche un obbligo di diligenza e buona fede verso l'aggiudicatario: se quest'ultimo ha perduto o danneggiato l'immobile prima del deposito del decreto di trasferimento, il custode ne risponde per fatto illecito. Ma la sua responsabilità ha natura extracontrattuale: il fatto che operi solo per conto del giudice dell'esecuzione al cui controllo è sottoposto come ausiliario comporta l'assenza di rapporti privatistici con i titolari delle cose in custodia. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PERIZIA DI STIMA

Ai fini dell'espropriazione, il valore dell'immobile viene determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato. Il tutto sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi del primo comma dell'articolo 569 del Codice di procedura civile (Cpc).

La nomina dell'esperto e la redazione di una relazione di stima, destinata alla diffusione al pubblico, costituiscono un fondamentale tassello della fase preparatoria alla vendita.

Nel determinare il valore di mercato, l'esperto procede al calcolo:

- della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale;
- del valore per metro quadrato;
- del valore complessivo.

Nel calcolo, l'esperto deve esporre analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto.

Inoltre, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

Sgombero entro l'ordinanza di vendita

La liberazione del bene

Se il debitore abita si può attendere il trasferimento

Per equilibrare interesse pubblicistico (per "vendere prima e meglio", con ottimale soddisfazione dei creditori azionati) e privatistico (del debitore all'abitazione, dichiarato dalla Consulta - pronuncia 128/2021 - idoneo a comprimere temporaneamente il pieno esercizio della tutela esecutiva), sono state modificate le norme sulla conservazione dei beni. C'è un'accelerazione della proce-

dura di liberazione dell'immobile occupato *sine titolo* o da soggetti diversi dal debitore: al più tardi deve avvenire con la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Se ad abitare è il debitore e il suo nucleo familiare, si ordina la liberazione contestualmente alla pronuncia del decreto di trasferimento (nell'interesse e senza spese per l'aggiudicatario o l'assegnatario, salvo esonero espresso da questi ultimi), attuata dal custode giudiziario secondo le disposizioni del giudice, senza osservare le formalità del pre-

cetto per consegna o rilascio.

Quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice dell'esecuzione o l'immobile non è adeguatamente tutelato o tenuto in stato di buona conservazione o l'esecutato viola gli altri suoi obblighi di legge, il giudice, sentite le parti e il custode, ordina la liberazione.

Se l'immobile è abitato dal debitore, l'ordine di liberazione è provvedimento autonomo e separato, emesso (salvi i casi di ordine anticipato per violazioni del debitore) contestual-

mente alla pronuncia del decreto di trasferimento.

L'ordine di liberazione è, dunque, un provvedimento autoesecutivo, con effetti diversi dal decreto di trasferimento (che, comunque, è ere titolo esecutivo in favore dell'aggiudicatario da azionare nelle forme della procedura per rilascio), attribuendo al custode, per maggior efficienza della procedura, una ultrattività della funzione, limitata alla materiale liberazione di un bene divenuto di proprietà di altri, quindi, non più soggetto al *munus custodiale*. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

10 giorni

Quando presentare l'istanza
Dall'udienza di comparizione delle parti, il debitore ha dieci giorni per depositare l'istanza utile ad avviare l'iter di vendita

Esecuzione immobiliare/2

La vendita diretta si può fermare se si oppone anche un solo creditore

L'acquirente viene proposto dal debitore e offre un prezzo. In udienza il giudice fissa un valore base e l'offerente può integrare

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

L'articolo 568-bis del Codice di procedura civile introduce nell'esecuzione forzata l'istituto della vendita diretta, già presente (pur in termini diversi) in ambito fallimentare. Così il debitore può depositare, entro dieci giorni dall'udienza di comparizione delle parti, un'istanza per avviare il procedimento di vendita a un offerente da lui individuato, ma terzo rispetto alla procedura di espropriazione, che offra un prezzo non inferiore a quello di stima.

L'istanza, che si può formulare una sola volta e rimane irrevocabile per 120 giorni in assenza

di accoglimento, va accompagnata da una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto e notificata, a cura dell'offerente o del debitore, entro cinque giorni dall'udienza.

Davanti al giudice

All'udienza di cui all'articolo 569 del Codice di procedura civile il giudice, sulla base della relazione dell'esperto e delle osservazioni delle parti, determina il prezzo base. Se questo è uguale o inferiore al prezzo offerto, il giudice valuta l'ammissibilità; diversamente l'offerente ha 10 giorni di tempo per integrare offerta e cauzione al prezzo base.

Se avviene l'integrazione, il giudice, entro i successivi cinque giorni, valuta l'ammissibilità; in

manca, sempre entro cinque giorni, dispone l'incanto. Nell'uno e nell'altro caso di dichiarata ammissibilità per congruità di prezzo, in assenza di opposizione dei creditori, il compendio è aggiudicato all'offerente senza gara.

Se uno o più creditori si oppongono, il giudice, nel fissare pubblicità dell'offerta ricevuta, dà termine per ulteriori offerte non inferiori a quella già depositata, dando luogo, in caso di pluralità di offerte, a gara con aggiudicazione al miglior offerente, che ha 90 giorni per provvedere al saldo.

Da ultimo, su istanza dell'aggiudicatario, il giudice, in luogo di decreto predisposto dal professionista delegato e pronunciato dal magistrato, autorizza il trasferimento dell'immobile. La formula usata è l'atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, di cancellare trascrizioni di pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. Il notaio stipulante invia copia dell'atto

al cancelliere o al professionista delegato, che la depositano nel fascicolo della procedura.

L'intento è accelerare il procedimento e contenerne i costi, con la collaborazione del debitore, che può aver interesse a farsi parte attiva nella ricerca di un acquirente, sia per velocizzare la vendita e giungere più rapidamente alla definizione del procedimento sia per evitare il deprezzamento del bene, che si verifica, a volte, perfino del meccanismo dei ribassi.

Allo stesso modo, si rende vantaggioso l'acquisto del bene, in ragione della verifica giudiziale dei presupposti e, soprattutto, dell'assunzione dei costi del trasferimento e della cancellazione dei gravami a carico della procedura.

In caso di accordo dei creditori, la soluzione di una vendita diretta a prezzo base senza procedura competitiva dà al debitore un istituto appetibile, alternativo alla vendita ordinaria, senza alterare gli equilibri né pregiudicare

gli interessi delle parti nel processo esecutivo: il creditore vende a un prezzo non ribassato e in tempi brevi, il debitore soddisfa i debiti senza esdebitazione. Se c'è opposizione, si apre la gara con termini accelerati rispetto a quelli ordinari.

Il dubbio

Pur nell'assenza di elementi sufficienti per comprendere se il nuovo istituto avrà diffusione e si rivelerà efficiente ed efficace, nella prospettiva di un prezzo di stima congruo (diversamente il ceto creditorio e l'esecutato ci perderebbero, vanificando la ratio legis), è legittimo interrogarsi su quali possano essere le lecte (permane il divieto di cui all'articolo 579 del Codice di procedura civile) argomentazioni in mano al debitore per persuadere un terzo ad accettare le incertezze di tale procedura e tollerare la non immediata liberazione dell'immobile. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto telematico, dalla cauzione al saldo

L'iter e l'ordinanza

Notizia sul portale delle vendite pubbliche

Entro 15 giorni dal deposito dei documenti ipo-catastali il giudice fissa con decreto l'udienza di vendita, da tenere entro 90 giorni. Vi compariranno le parti e i creditori, i quali devono depositare, non oltre 30 giorni prima, un atto già notificato al debitore che indica la cifra di residuo credito per cui si procede (inclusi gli interessi maturati), criterio di calcolo degli interessi in corso di maturazione e spese sostenute. Senza tale atto, agli effetti della liquidazione della cifra per con-

vertire il pignoramento, il creditore resta all'importo dell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

All'esito dell'udienza di cui all'articolo 569 del Codice di procedura civile, il giudice, nell'emanare l'ordinanza di vendita, stabilisce (comma 3) se la vendita si svolge con o senza incanto o in uno o più lotti, modalità per prestare cauzione, prezzo base, offerta minima, termini di deposito di offerte (non meno di 90 giorni e non più di 120) e prezzo (non più di 120 giorni dall'aggiudicazione), modalità del deposito, data dell'udienza di delibera sull'offerta ed eventuale svolgimento della gara (da fissare nel giorno succes-

sivo a quello di scadenza del termine per le offerte), modalità con cui il custode consente l'esame dei beni in vendita agli interessati, termine di notifica dell'ordinanza ai creditori non comparsi.

Se ci sono giustificati motivi, il giudice può disporre il versamento del prezzo a rate entro 12 mesi, ma tale opzione ha avuto scarsa applicazione pratica, così come la possibilità di cauzione con fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari.

Salvo pregiudichino gli interessi dei creditori o il sollecito svolgimento della procedura, il giudice deve stabilire nell'ordinanza di vendita che siano tele-

matici: versamento cauzione; presentazione offerte; svolgimento gara; pagamento prezzo; incanto, quando previsto.

Il creditore che ha chiesto la vendita o un altro soggetto autorizzato deve notificare l'ordinanza di vendita ai creditori privilegiati non comparsi per consentirgli di concorrere alla distribuzione del ricavato.

Dell'ordinanza di vendita va data notizia sul portale delle vendite pubbliche almeno 50 o 60 giorni prima di ogni vendita, pagando il contributo di pubblicazione (100 euro per lotto), anticipato dal creditore precedente anche se il professionista delegato ha un fondo spese capiente.

Con il consenso di creditori e

offerenti che hanno dato cauzione, si può rinviare la vendita, con incanto o senza; le offerte fatte non perdono efficacia. Se non c'è incanto gli offerenti non possono revocare l'offerta né riavere la cauzione. Se c'è incanto, possono ritirarsi senza sanzioni.

Se c'è istanza di rinvio, il professionista apre le buste giunte, accertata l'ammissibilità delle offerte, verificase gli offerenti presenti acconsentono, in breve, avvertendo che il silenzio vale dissenso. In caso di dissenso, silenzio o assenza anche di un solo offerente, prosegue l'iter. Se c'è assenso, le cauzioni non sono restituibili (gli offerenti parteciperanno alla fase finale). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

10%

Gli incarichi al professionista
Limite di incarichi per Ufficio e singolo giudice che possono essere conferiti a un professionista

Esecuzione immobiliare/3

Il delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita in un anno

Al professionista è affidato lo svolgimento della fase di distribuzione del ricavato
Il giudice può variare il compenso fino al 60%

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

La riforma Cartabia ha ridisegnato l'istituto della delega delle operazioni di vendita, prevedendo un iter ben definito degli adempimenti da espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti per fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di vigilare e svolgere un'attività di controllo sugli atti delegati al professionista. Quest'ultimo, nel caso in cui venissero rilevate difformità, è suscettibile di rimozione.

Gli adempimenti

In particolare, entro il termine di un anno dalla delega, il delegato deve svolgere un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre.

Inoltre, il delegato deve presentare tre tempestivi rapporti riepilogativi su quanto svolto. In ordine cronologico, questi rapporti sono:

- 1 sulle attività iniziali;
- 2 su ogni esperimento di vendita, dopo che esso è stato compiuto;
- 3 all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione.

Le funzioni

Sono, inoltre, ampliate le funzioni del professionista delegato, affidando a esso lo svolgimento di tutta la fase della distribuzione del ricavato, facendo comunque salva la

competenza del giudice dell'esecuzione in fase di verifica preventiva del progetto di distribuzione e nel caso di controversie in sede distributiva.

I modelli

Al fine di standardizzare i modelli, si prevede che l'avviso delle operazioni di vendita e i rapporti riepilogativi del professionista delegato (così come la relazione di stima ad opera dell'esperto nominato) siano redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.

I reclami

Avverso gli atti del professionista delegato o del commissario, le parti e gli interessati potranno proporre reclamo nel termine perentorio di venti giorni, contro al relativo provvedimento è ammessa l'opposizione.

I candidati

Sia per l'attività di custode giudiziario sia per quella di delegato alla vendita, può essere nominata solo una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, per il quale si attribuiscono tenuta al Presidente del tribunale e formazione a un comitato presieduto da questi, un giudice dell'esecuzione e da un designato dall'ordine cui appartiene il richiedente l'iscrizione.

Possono iscriversi nell'elenco: avvocati, commercia-

listi e notai di condotta morale specchiata e residenti nel relativo circondario, dotati di specifica competenza che, ai fini del primo popolamento, è alternativamente rappresentata da non meno di dieci incarichi nell'ultimo quinquennio, possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata o partecipazione a corsi ad hoc con superamento di prova finale.

L'iscrizione va confermata ogni tre anni previa partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a sessanta nel triennio di riferimento e, comunque, a quindici per ciascun anno.

Le sanzioni

Al termine di ogni semestre, il comitato dispone i provvedimenti, che vanno dalla sospen-

sione alla cancellazione, per i professionisti inadempienti rispetto ai termini per le attività delegate, alle direttive stabilite dal giudice o agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Limiti territoriali e rotazione

A differenza della normativa previgente che permetteva l'esercizio su tutto il territorio nazionale, nello stabilire la possibilità d'iscrizione in un solo elenco, si precisava che la nomina a un professionista iscritto in altro circondario dovesse essere analiticamente motivata, salvo intervenire nuovamente (legge 112/2023) prevedendo che l'obbligo di specifica motivazione non sussiste «nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi nei limiti» nel distretto della Corte di appello di appartenenza.

Al fine di garantire la rotazione e la trasparenza ed evitare la concentrazione degli incarichi, a nessun professionista

possono essere conferiti incarichi superiori al 10% per Ufficio e singolo giudice, dandone evidenza anche a mezzo di strumenti informatici.

La scelta di ancorare l'iscrizione formalmente al circondario di residenza del delegato, in contrasto con l'articolo 16 della legge 526/1999, di attuazione alla direttiva 98/5/CE, fin dai primi orientamenti (Tribunale di Milano, pronuncia dell'11 aprile 2023) è stata superata equiparando il domicilio professionale alla residenza.

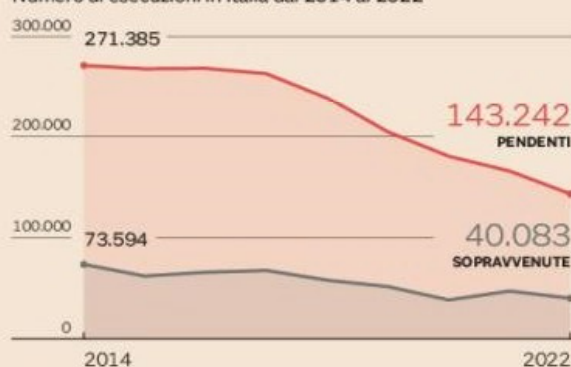
La determinazione e la liquidazione dei compensi per le operazioni delegate del giudice dell'esecuzione sono regolamentate dal Dm 227 del 15 ottobre 2015. Nella pratica il compenso si calcola in base al valore dell'immobile e cresce con l'aumento delle fasi di attività svolte.

Quando le fasi preliminari, aggiudicazione e trasferimento riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso può essere liquidato per ciascun lotto. Parimenti si procede con la liquidazione per ciascuno debitore per il compenso relativo alle attività di distribuzione. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%.

Spetta un rimborso forfetario delle spese generali in misura pari al 10% dell'importo del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. È posta a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase del trasferimento. ●

L'andamento

Numero di esecuzioni in Italia dal 2014 al 2022



Fonte: Ministero della Giustizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esecuzione immobiliare/4

Vendite, offerte irrevocabili tranne che nell'incanto o dopo 120 giorni

Non sono ammesse le proposte inferiori di oltre un quarto al prezzo d'ordinanza o senza cauzione o con modalità difformi

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

E messa l'ordinanza di vendita dell'immobile, il professionista delegato redige (nei procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 secondo schemi standardizzati predisposti dal giudice dell'esecuzione) l'avviso di vendita che contiene le seguenti indicazioni, previste dall'articolo 570 del Codice di procedura civile:

- estremi dell'immobile pignorato indicati nell'atto di pignoramento;
- valore dell'immobile;
- sito web in cui è pubblicata la relazione di stima, nome e recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore;
- avvertimento che maggiori informazioni, pure sulle generalità del debitore, possono essere date dalla cancelleria del Tribunale a chiunque abbia interesse;
- specificazione che tutte le atti-

vità che per legge vanno compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione (Ge) o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio o nel luogo da lui indicato;

- certificato di destinazione urbanistica dell'immobile nonché eventuali notizie sull'abusività dell'immobile;
- in caso di insufficienza di tali notizie ne va fatta menzione nell'avviso stesso.

Chiunque, tranne il debitore, può fare un'offerta di acquisto, anche per persona da nominare, avendo, pertanto, diritto di esaminare i beni messi in vendita. Accanto al debitore, non possono proporre offerte d'acquisto le persone indicate nell'articolo 1471 del Codice civile, come ad esempio gli amministratori dei beni dello Stato, il giudice dell'esecuzione, il custode dei beni pignorati, l'ufficiale giudiziario che ha effettuato il pignoramento.

Relegata a ipotesi residuale la

vendita analogica, il giudice nell'ordinanza di vendita dispone che la presentazione dell'offerta d'acquisto avvenga con sistemi telematici di pagamento o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. L'offerente nel depositare l'offerta dichiara anche la residenza o elegge domicilio nel comune dove ha sede il tribunale, in mancanza le comunicazioni a lui dirette sono eseguite presso la cancelleria.

L'offerta è irrevocabile, almeno che il giudice ordini l'incanto o siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non è stata accolta; pertanto, una volta depositata, non può più essere annullata.

L'offerta di acquisto è inefficace quando (alternativamente):

- perviene oltre il termine stabilito dal giudice nell'ordinanza di vendita;
- è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito in tale ordinanza;
- l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza o provvede al suo versamento in misura inferiore a 1/10 del prezzo proposto;
- è presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita.

Le buste contenenti le offerte di acquisto sono aperte, alla presenza degli offerenti, all'udienza (o all'adunanza) fissata nell'ordinanza di vendita.

In caso di offerta unica se la stessa è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, si aggiudica il bene. Nell'ipotesi che l'offerta non raggiunga almeno 3/4 del valore dell'immobile, se sono state presentate istanze di assegnazione si assegna il bene; diversamente, se vi è una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, si dispone una nuova vendita. In mancanza di questi elementi si dà luogo alla vendita al prezzo ribassato sino a 1/4 e aggiudica il bene.

In presenza di più offerte il professionista delegato verifica e valuta la migliore secondo i seguenti criteri previsti dall'articolo 573, comma 3, Cpc: entità del prezzo; cauzioni prestate; forme, modi e tempi del pagamento; ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

Se non è possibile stabilire quale sia l'offerta migliore, prevale l'offerta effettuata per prima, salvo che il giudice non abbia stabilito direttive diverse.

Se il prezzo indicato nella mi-

gliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita e sono state presentate istanze di assegnazione, si assegna il bene.

Aperte le buste, si invitano gli offerenti ammessi a un'asta, all'esito della quale il bene è aggiudicato a colui che ha formulato l'offerta più alta.

Il professionista delegato redige il verbale delle operazioni di vendita che deve contenere le circostanze di luogo e tempo in cui sono svolte, le generalità delle persone ammesse, la descrizione delle attività svolte e la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario (articolo 591-bis, comma 5, Cpc).

Il verbale è sottoscritto solo dal professionista delegato e si ritiene non vi sia alcun obbligo di redazione contestuale.

La disposizione che subordina la vendita con incanto alla ipotesi che il giudice dell'esecuzione ritenga probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore dell'immobile, relegata a modalità al limbo dell'impossibile. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il termine per il saldo non è processuale

Dopo l'aggiudicazione
La Cassazione cambia orientamento

L'offerente divenuto aggiudicatario entro il termine perentorio e non prorogabile stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita deve saldare il prezzo e corrispondere un fondo per le spese di trasferimento.

In caso di mancato versa-

mento del prezzo nel termine, il professionista avvisa tempestivamente il giudice, trasmettendogli il fascicolo per dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, pronunciare la perdita della cauzione a titolo di multa e disporre una nuova vendita.

Il termine per il saldo di un immobile all'asta è di natura processuale o sostanziale? Per la Cassazione (sentenza 18421/22, che ribalta l'orientamento della 12004/12), non c'è

sospensione feriale dal 1° al 31 agosto «perché il versamento del saldo costituisce attività essenzialmente rimessa a un terzo, onde non si ravvisa la necessità di assicurare a tale soggetto un periodo di sospensione previsto dalla legge ad altri fini; inoltre i termini processuali sono quelli che disciplinano gli atti del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell'attività giurisdizionale, estranea al caso dell'aggiudicatario».

A maggior ragione, dunque, neppure il termine per pagare le spese di trasferimento ha natura processuale, essendo solo strumentale all'adempimento di oneri amministrativi e fiscali, non funzionale all'ulteriore sviluppo della procedura. Quindi, che la sua inosservanza non potrebbe mai determinare la decadenza dall'aggiudicazione ex articolo 587, Cpc, ma potrebbe, al più, impedire l'adozione del decreto di trasferimento.

Se il versamento del prezzo (nella vendita con o senza incanto) è avvenuto regolarmente, il professionista prepara il decreto di trasferimento e lo trasmette senza indugio al Ge assieme al fascicolo dell'esecuzione (articolo 591-bis, comma 8, Cpc). Al decreto di trasferimento, se previsto per legge, va allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile che risulta dal fascicolo processuale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

La banca dati

La banca dati aste giudiziarie del ministero della Giustizia contiene dati identificativi degli offerenti, codice Iban del conto per versare

cauzione e prezzo, relazione di stima, nome e compenso del professionista delegato, prezzi (di stima, base e di aggiudicazione). Tre le sezioni: esecuzioni

immobiliari, esecuzioni mobiliari e vendite fallimentari. I dati vanno messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, penale e civile.

Trasferimento dei beni

Il decreto del giudice cancella i pignoramenti e le ipoteche

L'«effetto purgativo» non tocca le domande giudiziali, inopponibili all'aggiudicatario solo se trascritte dopo l'espropriazione

Pagina a cura di
Giovanni Esposito

In base all'articolo 586 del Codice di procedura civile «il giudice dell'esecuzione [...] può pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, [...] ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».

È il cosiddetto effetto purgativo

del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all'acquirente l'acquisto di un bene libero dai gravami. In via estensiva e interpretativa, si ritengono cancellabili anche i sequestri conservativi civili. Diverso è l'impatto per quelli di natura penale.

Ma non tutti i gravami possono essere cancellati: l'effetto non riguarda la domanda giudiziale, la cui cancellazione può essere ordinata solo dall'ufficio giudiziario competente per l'azione in seguito a sentenza di rigetto passata in giudicato. Se la sentenza fosse favorevole all'attore, l'effetto prenotativo della domanda giudiziale ne impedirebbe la cancellazione. Così è fondamentale che delegato e perito stimatore verifichino se la domanda giudi-

ziale (ad esempio, di revocatoria) sia stata trascritta prima o dopo il pignoramento e prima o dopo l'iscrizione ipotecaria del creditore procedente o intervenuto. Solo in questo modo l'offerente aggiudicatario conoscerebbe il rischio che la sentenza favorevole travolga il suo acquisto: la trascrizione della domanda giudiziale è opponibile se precede il pignoramento o l'iscrizione ipotecaria in base a cui il creditore procedente agisce o è intervenuto. E l'annotazione della sentenza di accoglimento retroagisce al momento della trascrizione della domanda travolgendo gli atti, compreso il decreto di trasferimento, compiuti e trascritti successivamente. Se, invece, la domanda giudiziale è trascritta dopo il pignoramento o l'ipoteca del creditore procedente, è inopponibile all'aggiudicatario e ai suoi aventi causa e l'acquisto è salvo.

Vi sono altre trascrizioni rilevanti, per una corretta informazione dell'aggiudicatario, da

evidenziare in base all'articolo 570, Codice di procedura civile, quali le servitù prediali e le convenzioni edilizie.

Discorso a parte per i sequestri conservativi penali (articoli 316 e seguenti, Codice di procedura penale) mirati solo a garantire i crediti dello Stato per pagamento di spese processuali, pene pecuniarie e ogni altra somma comunque dovuta allo Stato, nonché l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato nei confronti della costituita parte civile. Sulpiano sostanziale, un'ulteriore distinguo è che, a differenza del sequestro civile (che perde efficacia al momento della sentenza, anche non passata in giudicato), quello penale viene meno solo col passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. Ma, dal punto di vista esecutivo, sequestro conservativo penale e civile sono identici, in quanto entrambi destinati a convertirsi in pignoramento in caso di condanna. Quindi è ragionevole pro-

spettarsi che con il decreto di trasferimento vada ordinata dal giudice dell'esecuzione anche la cancellazione del sequestro conservativo penale.

Di contro, l'acquirente nella vendita forzata acquista a titolo derivativo per effetto di vendita effettuata dall'organo giudiziario; rilevano non la volontà delle parti e il reciproco consenso, ma il compimento di atti stabiliti per legge, sotto il controllo dell'organo giudiziario. L'articolo 2919, comma 1 del Codice civile, sancendo il principio comune alle esecuzioni mobiliari e immobiliari che «nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet», implica che il rischio di evizione per l'aggiudicatario è identico a quello per chiunque acquisisca un immobile con contratto privato, con la differenza che il rimedio all'errore compiuto nel trasferimento emesso dal Ge si può esperire solo con l'opposizione agli atti esecutivi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il delegato deve riscontrare l'operazione sospetta

Antiriciclaggio

Al giudice le segnalazioni del professionista

L'indicazione della legge delega (la 206/2021) di estendere alle vendite compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali gli obblighi antiriciclaggio ha fatto riscrivere gli articoli 585, 586 e 591-bis del Codice di procedura civile. Nel termine fissato per il saldo prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, dà al giudice dell'esecuzione (Ge) o al professionista delegato le informazioni di cui all'articolo 22 del Dlg 231/2007

(Antiriciclaggio). Così è stabilito che il decreto di trasferimento si può pronunciare a condizione che il prezzo sia stato pagato e l'obbligo dichiarativo assolto.

Il professionista non ha compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite né ulteriori obblighi di segnalazione sulla dichiarazione recepita, ma essa non è solo un'incombenza formale.

Premesso che la norma non specifica se all'aggiudicatario si può concedere una proroga per adempiere dopo il saldo, ci si chiede se il termine sia perentorio. L'articolo 585, comma 4 impedisce di emanare il decreto di trasferimento, ma se il termine fosse ordinario la procedura

verrebbe congelata. Fosse perentorio, esclusa la confisca della cauzione e l'ipotesi prevista dall'articolo 587, comma 1 per mancato deposito del saldo, si dovrebbe restituire l'intero prezzo e indire nuova vendita.

Per ragioni analoghe è dubbio che l'aggiudicatario sia condannabile a pagare la differenza tra il prezzo offerto e il successivo ricavato (comma 2). Se così fosse, si ritiene che ci sarebbe una falla a favore dell'aggiudicatario (se avesse ripensamenti, uscirebbe a costo zero omettendo la dichiarazione).

Non minori insidie nasconde l'eventualità più ipotizzabile (è ragionevole credere che l'ipotesi di mancato interesse al trasferi-

mento a saldo avvenuto sia residuale) che l'aggiudicatario dia per iscritto, sotto sua responsabilità, tutte le indicazioni necessarie per consentire l'adeguata verifica. Il fatto che la legge non gli dia incombenze non implica che il delegato ne sia esente. Monco è l'approccio che esamina il perimetro di applicabilità della normativa al cliente, riconducibile all'incarico professionale. Diversamente le attività di vendita sono oggettivamente giurisdizionali e restano tali anche se attuate da un professionista sostituto del giudice.

Le responsabilità che derivano dall'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 22 del Dlg 231/2007 non vanno ricer-

cate nei «soggetti obbligati» di cui all'articolo 3 (che è inapplicabile in questo caso), ma leggendo in combinato disposto gli articoli 10 («Pubbliche amministrazioni») e 12 («Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali»).

Se ne conclude che il delegato (nelle informazioni acquisite per il suo obbligo, senza ulteriori attività), riscontrati indici di operazione sospetta, anche escludendo possa muoversi in autonomia, quantomeno sia tenuto (e quindi sanzionabile se omette di farlo) a riferire tempestivamente al giudice affinché questi valuti se dare comunicazione all'autorità di vigilanza del settore e all'Uif. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

50mila euro

La soglia per la liquidazione
Importo dei debiti scaduti oltre il quale i creditori possono chiedere l'avvio della liquidazione controllata

Debiti dei consumatori/1

Lo strumento della ristrutturazione blocca le espropriazioni individuali

Per accedervi le persone interessate devono trovarsi in uno stato di sovraindebitamento. La domanda va presentata tramite un Occ

Pagina a cura di
Fabio Cesare

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è un valido strumento per paralizzare le esecuzioni individuali, che colpiscono soprattutto gli immobili.

L'istituto è disciplinato dagli articoli 67 e seguenti del Codice della crisi e può essere definito un concordato coattivo, una proposta che permette di rimodulare le obbligazioni per renderle sostenibili rispetto al reddito del debitore. La rimodulazione delle obbligazioni avviene senza il voto dei creditori, che possono solo opporsi.

Requisiti d'accesso

Possono accedere all'istituto i consumatori, definiti dal Codice della crisi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, persone soci di una società di persone.

Lo stato di sovraindebitamen-

to, come condizione per l'accesso all'istituto, è definito in modo più prospettico: si tratta dell'insolvenza o della crisi del debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale e ad altre procedure concorsuali specifiche.

Pertanto, vi rientrano a pieno titolo i soggetti che hanno subito un'espropriazione individuale, perché presentano flussi prospettici insufficienti per coprire le obbligazioni assunte.

La domanda

La domanda può essere depositata dall'organismo di composizione della crisi (Occ) anche senza un avvocato. Tuttavia, è sempre preferibile l'assistenza di un legale perché diversamente sarà complicato gestire le opposizioni dei creditori sulla base di un piano predisposto senza supporto giuridico professionale.

L'istanza deve essere presentata tramite l'Occ territorialmente competente. Va formulato un piano di pagamento ai creditori, anche dilato, con particolarità che

lo rendono appetibile.

La proposta può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente se è attestato che nella liquidazione controllata sarebbero comunque regolati meno del valore nominale.

Si può poi prevedere il rimborso delle rate a scadere del mutuo fondiario se il debitore ha adempiuto alle proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito maturato alla data del deposito: in quest'ipotesi, il peso del debito accumulato può rendere necessario ottenere finanza esterna.

Questa facoltà può essere esercitata anche quando il credito ipotecario è inferiore al valore di realizzo del bene, dunque i creditori potrebbero essere soddisfatti meglio in un'eventuale liquidazione del bene rispetto al piano.

Se l'Occ non deve attestare la preferibilità del piano rispetto alla liquidazione del bene immobile, come invece previsto nel concordato minore (articolo 75, terzo comma, Cciff), si deve concludere che l'abitazione principale sia qui un interesse sovraordinato rispetto a quello dei creditori.

Depositata l'istanza al tribunale competente, nel circondario

dove si trova la residenza del debitore, il giudice monocratico può aprire la procedura e fissare un termine per eventuali contestazioni e l'omologa.

La domanda è inammissibile se il debitore ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o anche per una volta negli ultimi cinque anni o se si è indebitato con dolo, colpa grave o malafede, circostanza che secondo parte della giurisprudenza non ricorre ove l'indebitamento derivi da finanziamenti immeritevoli.

Secondo l'articolo 69, secondo comma, del Codice della crisi la finanziaria che ha violato i principi legati al merito creditizio (articolo 124 bis del Testo unico bancario) perde la possibilità di opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta.

Se ne deduce che la responsabilità dell'indebitamento finanziario ricade sul sistema bancario e non sul debitore, che non può essere considerato in colpa grave o malafede se la sanzione non ricade su di lui a norma di legge.

Con lo stesso provvedimento, se esplicitamente richiesto, il tribunale può bloccare le iniziative esecutive che possano compromettere il piano: tra queste l'espropriazione dell'immobile destinato all'abitazione princi-

pale. Una simile iniziativa potrebbe alterare le risorse destinate ai creditori nella proposta sia per il maggior onere imposto dal trasloco in una nuova soluzione sia per l'insorgenza di un canone di locazione.

Le misure cautelari protettive possono essere anche di contenuto atipico e disposte secondo parte della giurisprudenza prima del provvedimento di ammissione (si veda Tribunale di Viterbo, 28 giugno 2023).

Omologa della proposta

Esaminate le contestazioni dell'Occ-gestore, il Tribunale può omologare la proposta se nessun creditore ha proposto opposizione o se ritiene che gli oppositori non sarebbero meglio soddisfatti nella liquidazione controllata.

Una volta omologata, il piano dovrà essere adempiuto dal debitore sotto vigilanza dell'Occ: vendite e cessioni dovranno essere comunque effettuate tramite procedure competitive. Se il piano non viene eseguito, il giudice può revocare l'omologazione su istanza di un creditore oppure del Pm in caso di atti in frode: in questi casi, la procedura potrà essere convertita in una liquidazione controllata. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricorso in 60 giorni per stoppare la liquidazione

Misure alternative

L'iter riparte se il debitore non integra la domanda

In base all'articolo 268 del Codice della crisi, i creditori possono intraprendere una procedura di liquidazione controllata se risulta che il debitore presenti debiti scaduti superiori a 50mila euro.

Verrà nominato così un liquidatore giudiziale per incamerare i beni disponibili del debitore, esitarli e distribuirli al ricavato ai creditori.

L'eventuale domanda del creditore può essere paralizzata con la richiesta di un termine a norma dell'articolo 271 del Codice della crisi, utile a chiedere l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In questo caso, il tribunale può concedere un termine di 60 giorni al debitore, analogo a quello richiesto per il concordato prenotativo ex articolo 40 del Codice della crisi, per rivolgersi a un organismo di composizione della crisi e predisporre il ricorso munito della relazione del gestore.

Secondo i criteri generali, il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del con-

sumatore prevarrà rispetto alla procedura liquidatoria, in una dinamica che richiama il rapporto tra liquida-

Il ruolo del liquidatore

Nominato ad hoc, il liquidatore ha il compito di assorbire i beni disponibili del debitore, venderli e organizzare la distribuzione del ricavato ai singoli creditori

zione giudiziale e strumenti di regolazione della crisi in generale (articolo 7 del Codice della crisi).

Se, al contrario, il debitore non integra la domanda nel termine concesso dal giudice o in ogni altro caso di mancata apertura della procedura del consumatore, il giudice dovrà aprire la liquidazione controllata. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

9 anni

La durata del piano

Secondo una sentenza, il piano del consumatore può protrarsi fino a nove anni; in altri casi si è arrivati non oltre i sette

Debiti dei consumatori/2

Giudici divisi sull'ok ai «promiscui» e all'imprenditore cessato

Conta soprattutto lo scopo dell'attività imprenditoriale svolta dalla persona fisica che ha contratto l'obbligazione

Fabio Cesare

Sulle procedure previste per i consumatori e le figure a essi assimilate dal Codice della crisi d'impresa si è già formata una giurisprudenza significativa. Ecco una rassegna delle questioni più interessanti.

Anche il fideiussore accede al piano del consumatore

Può accedere alla procedura del consumatore anche il socio di una società di persone e in alcuni casi anche il fideiussore. Secondo la Cassazione, solo il debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni non soddisfatte al momento della proposta può essere considerato consumatore, senza che vi siano però riflessi diretti in un'attività d'impresa professionale o propria (pronuncia 1869/2016).

In quest'ottica, la definizione di consumatore è più oggettiva e quindi dipende non tanto dalla natura oggettiva delle obbligazioni, ma è collegata allo scopo dell'attività imprenditoriale svolta dalla persona fisica che ha contratto l'obbligazione (Cassazione, 32225/2018). In questo modo si pone l'accento sull'estraneità dell'atto rispetto alla professione svolta dal debitore (Tribunale di Roma, 26 giugno 2023), facendo rientrare nella definizione anche le garanzie fideiussorie.

Va quindi considerato consumatore la persona fisica che ha sottoscritto finanziamenti chirografari contratti da un altro soggetto, anche se funzionali ad assicurare l'avvio e lo svolgimento di un'attività commerciale di un parente. Per la giurisprudenza comunitaria e di legittimi-

tà (Cgue C-74/15 Tarcau; Cassazione 1666/2020 e 742/2020), per la qualifica di consumatore assume infatti rilevanza il rapporto esistente tra beneficiario e fideiussore, per cui la mancata partecipazione diretta del garante all'attività come amministratore o come socio di capitali consente di ritenere l'atto (Tribunale di Taranto, 23 gennaio 2023).

I debiti promiscui e l'imprenditore cessato

Appare molto incerto invece il destino dei debiti promiscui, cioè quelli di origine non esclusivamente consumeristica.

Mentre per il Tribunale di Reggio Emilia (20 ottobre 2022) la ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere esperita se non prevalgono quelli professionali prevalenti, il Tribunale di Bologna (30 dicembre 2022) ha escluso la possibilità di avvalersi dell'istituto in presenza di una sola obbligazione estranea alla sfera del consumatore.

Il destino che accompagna l'imprenditore cessato, appare ancora più travagliato: questi è escluso dal concordato minore espressamente dall'articolo 33, comma 4 del Codice della crisi, partendo dal presupposto che il divieto riguardasse l'imprenditore collettivo e non l'imprenditore individuale. Per quest'ultima figura, il Tribunale di Ancona, 10 gennaio 2023, è stato possibilista sull'accesso a un istituto regolatorio.

La Cassazione (22699/2023) ha escluso l'accesso alla procedura del consumatore per l'imprenditore cessato lasciando aperta la sola strada della liquidazione controllata a questa posizione soggettiva.

Non mancano pronunce suc-



La giurisprudenza. Molte le pronunce di merito e di legittimità sul Codice

cessive contrarie e ammissive dell'accesso alla procedura da parte dell'imprenditore cancellato. Anche se l'articolo 33, ultimo comma del Ccii preclude il concordato minore all'imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, a questa posizione soggettiva deve essere consentito l'accesso alla ristrutturazione dei debiti, pena l'introduzione di una disparità di trattamento irragionevole tra il consumatore senza debiti professionali residui e quello con obbligazioni d'impresa ancora da regolare (Appello L'Aquila, 11 ottobre 2023).

Il piano può durare anche nove anni

Secondo il Tribunale di Treviso (9 novembre 2023), la durata del piano può essere di addirittura di nove anni; altre pronunce hanno consentito un arco temporale di sette (Tribunale di Trani, 2 maggio 2023), ferma la doverosa valutazione di convenienza o di incapienza del privilegio anche con riferimento alla tempistica di pagamento.

In relazione al debitore ipotecario, se la proposta formulata il versamento di rate di mutuo in un arco temporale di 12 anni, per il Tribunale di Reggio Emilia (20 ottobre 2022, estensore Boiardi), il piano è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria se si assicura un pagamento non inferiore a quello della vendita co-

attiva dell'immobile, con debita attestazione dell'organismo di composizione della crisi (Occ).

Il mutuo fondiario prima casa può essere escluso

Si è già detto che il piano può prevedere l'esclusione del mutuo sull'abitazione principale, purché il pagamento delle rate sia regolare o il giudice autorizzi il pagamento delle rate scadute sterilizzando la mora. Una seconda opzione è l'inserimento del debito nel piano per rimodularlo o pervenderlo. Ma in tal caso vanno rispettati i principi del concorso.

Per il Tribunale di Avellino (26 ottobre 2023), è ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti ex articolo 67 del Ccii con liberazione dell'abitazione principale dalla esecuzione forzata in corso, e dunque il mantenimento della stessa in proprietà del debitore, a fronte del pagamento rateale del debito ipotecario, nei limiti della capienza del bene.

D'altra parte può essere omologato il piano di ristrutturazione del consumatore che preveda l'esclusione dell'abitazione dal compendio da liquidare per destinare il ricavato in favore dei creditori, come consente l'articolo 67, comma 5 del Codice della crisi, a condizione che:

1) il debitore stia regolarmente onorando il debito relativo al mutuo gravante sul cespite in questione e

2) nessun pregiudizio possa derivare ai creditori (Tribunale di Mantova, 29 marzo 2023).

È stata considerata ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti con l'esclusione dal piano del credito ipotecario residuo, assistito da gravame iscritto sull'abitazione principale, in presenza di un mutuo ipotecario che proseguirà il suo regolare ammortamento, ancorché il pagamento delle relative rate sia possibile solo grazie all'impegno di un soggetto terzo, che sottoscrive il ricorso per adesione e conferma (Tribunale di Parma, 6 ottobre 2022).

Compenso dei professionisti e prededuzione

Mentre non ci sono dubbi sulla prededuzione del compenso dell'Occ, è stata esclusa la prededuzione all'avvocato che ha assistito il debitore nel deposito del ricorso. Ciò in quanto il debitore può depositare la domanda tramite il gestore e l'attività del professionista non può essere considerata strettamente funzionale alla procedura.

In questo senso è stato stabilito che non spetta la prededuzione al credito maturato al difensore per la presentazione della domanda di ammissione al piano di ristrutturazione del consumatore, perché l'articolo 68 del Ccii stabilisce che non è necessaria l'assistenza di un legale e il creditore non rientra fra quelli menzionati dall'articolo 6 (Tribunale di Mantova, 29 marzo 2023).

Altre pronunce riconoscono la prededuzione nella misura del 75% come prescritto per le attività funzionali condizionate all'ammissione del concordato preventivo ex articolo 6 del Ccii in assenza di opposizione o contestazioni dei creditori sul punto (Tribunale di Roma, 2 ottobre 2023). La parte non coperta dalla prededuzione, in questo caso, verrà pagata al privilegio (Tribunale di Torino, 26 luglio 2023).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA



Le proposte degli esperti

Le proposte per superare le incertezze interpretative nelle "procedure minori" del Codice della crisi

d'impresa. Sono contenute nel numero di febbraio de «Il Professionista», rivista di aggiornamento realizzata da 24 Ore professionale.

Crisi d'impresa/1

Più margine per continuare l'attività con la regola della priorità relativa

L'impostazione più elastica del legislatore regola i molteplici interessi in gioco, non solo quelli dei creditori

Pagina a cura di
Giulio Andreani
Angelo Tubelli

Nel corso degli anni il legislatore ha regolamentato gli istituti di soluzione della crisi sempre meno come strumenti di regolazione del concorso tra i creditori e sempre più in un'ottica di contenimento di plurimi interessi da tutelare, fino al punto di imporre spesso una modifica nelle obbligazioni delle parti interessate; effetto, questo, che in altri ordinamenti giuridici rappresenta normalmente un'eccezione.

Priorità relativa

Si pensi alle modifiche intervenute attraverso la progressiva affermazione della regola della priorità relativa (Rpr) rispetto a quella della priorità assoluta (Apr), circa i vincoli posti alla distribuzione dell'attivo, nonché alla proliferazione delle regole che sanciscono il cramdown nell'ambito del concordato con continuità aziendale o nell'accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, per cui il principio di miglioramento, persino, la volontà della maggioranza delle classi di creditori sono sacrificati a favore di un interesse superiore qual è quello della continuazione dell'attività d'impresa. Questo a condizione di riservare ai creditori un trattamento non peggiore rispetto a quello che spetterebbe loro in caso di liquidazione giudiziale, risultando la rigida garanzia del miglior soddisfacimento dei creditori sostituita dalla diversa esigenza di preservare il

più possibile l'attività d'impresa, sebbene senza pregiudizio per i creditori.

In coerenza con questa nuova impostazione il trattamento minimo «di riferimento» corrisponde a quello che spetta a questi in caso di liquidazione giudiziale che, a propria volta, si ricava dal «valore di liquidazione» (locuzione più volte utilizzata nel Codice), che esprime il valore attribuibile al complesso aziendale in caso di estinzione dell'impresa debitrice, seppur determinato non solo in base alla vendita atomistica dei beni aziendali, ma anche assumendo la cessione dell'azienda in funzionamento.

Interessi plurimi

Il fatto che l'oggetto del diritto della crisi sia la regolazione dei plurimi interessi coinvolti (e non più dei soli creditori) si evince anche dalla differente elencazione e declinazione dei diversi strumenti previsti. Non a caso si parte dalla composizione negoziata della crisi d'impresa (in cui è assente l'aspetto del concorso dei creditori) per terminare con la liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento).

Anzi, proprio dall'inserimento nel Codice delle norme sulla composizione negoziata con contestuale abrogazione delle disposizioni concernenti le misure di allerta, si desume

Concordato con continuità

Ai creditori non deve essere riservato un trattamento peggiore rispetto a quello che spetterebbe loro se si optasse per la liquidazione giudiziale

la nuova filosofia di fondo che ha ispirato il legislatore, quasi a sottolineare un percorso che inizia dagli istituti di risanamento caratterizzati da un maggiore grado di elasticità rispetto ai vincoli posti dall'articolo 2740 del Codice civile (quali la composizione negoziata, il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione e i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione), passando per il concordato preventivo in continuità aziendale (nel quale la distribuzione dell'attivo può seguire la regola della priorità relativa per la parte che eccede il valore di liquidazione), fino a giungere al concordato preventivo liquidatorio e alla liquidazione giudiziale, in cui non v'è alcuna derogà alla regola della concorsualità.

Composizione negoziata

La composizione negoziata, decisamente incentrata sulle trattative con i creditori, non è configurabile come una procedura concorsuale, ma rappresenta un percorso stragiudiziale (in cui è assente l'intervento dell'Autorità giudiziaria, salvo che per l'adozione delle misure protettive e cautelari, per la cessione dell'azienda o la concessione di finanziamenti pre-deducibili), alla quale si accede semplicemente richiedendo la nomina di un esperto al segretario generale della Camera di commercio competente e presentando, assieme a questa richiesta, documenti attinenti alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché documenti ed elaborazioni sulle prospettive di risanamento, affinché l'esperto nominato possa esprimersi sulle effettive possibilità di ripristinare l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa. ●

Ampio spettro per la composizione

L'orientamento

Non è precluso lo stato di avanzata insolvenza

È tuttora dibattuta la questione relativa al fatto che l'accesso alla composizione negoziata sia subordinato al rispetto o meno di rigidi presupposti e condizioni. Secondo un indirizzo interpretativo suffragato da alcuni Tribunali, infatti, la nomina dell'esperto potrebbe essere richiesta solo dimostrando l'effettiva sussistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da consentire il risanamento aziendale.

Secondo una diversa opinione, invece, se non è stata fatta richiesta di adozione delle misure protettive e cautelari, non sussisterebbe questa necessità, essendo automatica la nomina dell'esperto che, invece, è chiamato a indagare su questi aspetti per valutare l'esperibilità o meno del risanamento, potendo il risanamento essere comunque favorito dal percorso della composizione negoziata.

Al contempo, la tempistica, con cui l'esperto designato è chiamato a esprimersi sulle effettive possibilità di risanamento dell'impresa, testimonia la funzione che il legislatore ha inteso conferire allo strumento, quale primo rimedio/presidio a cui l'impresa dovrebbe ricorrere in caso di tempestivo rilevamento dei segnali di crisi, in luogo della procedura di allerta inizialmente prevista con l'approvazione del Codice del 2019.

Anche su questo aspetto, però, si registrano due posizioni divergenti: secondo un primo indirizzo, la presenza di una conclamata insolvenza impedirebbe di per sé all'esperto designato l'attivazione dello strumento, dovendosi necessariamente ricorrere ad altri istituti per la soluzione della crisi; secondo un altro indirizzo (che pare prevalere), invece, lo stato di avanzata insolvenza non precluderebbe comunque la possibilità di accesso alla composizione negoziata, dovendo sussistere solo l'effettiva reversibilità di questo stato (la cosiddetta «prognosi di risanabilità»).

Un approccio opposto, rispetto alla composizione negoziata, è espresso dalla regolamentazione del concordato preventivo in cui la volontà del legislatore – di scongiurare il più possibile la dissoluzione dell'impresa e favorire la prosecuzione dell'attività economica – appare con tutta evidenza, seppur rimanendo questo istituto caratterizzato dalla concorsualità dei crediti (come nella liquidazione giudiziale).

A differenza del passato, infatti, la nuova disciplina del concordato relega in secondo piano l'uso dell'istituto per finalità liquidatorie (quale mera alternativa alla liquidazione giudiziale), mentre è il concordato in continuità lo strumento designato a regolare, in primis, la crisi e l'insolvenza, in assenza di una ragionevole possibilità di ricorrere ad altri istituti di soluzione della crisi. ●

DEBITI PRIVATI E CRISI D'IMPRESA

La norma

L'articolo 101 del Codice della crisi d'impresa stabilisce che quando «è prevista la continuazione dell'attività

aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato

preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili»

Crisi d'impresa/2

Sono prededucibili i finanziamenti bancari per continuare l'attività

Il beneficio spetta soltanto per le coperture del piano già omologato che siano state espressamente valutate dall'attestatore

Pagina a cura di
Giulio Andreani
Angelo Tubelli

La filosofia di fondo del Codice della crisi d'impresa è consentire - nei limiti del possibile - la sopravvivenza dell'impresa tramite la continuazione (diretta o indiretta) dell'attività economica, anziché preoccuparsi esclusivamente della tutela dei diritti dei creditori. Ciò spiega l'assenza di limitazioni nella distribuzione dell'attivo in istituti come composizione negoziata, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione. E anche l'applicazione della regola della priorità relativa (invece della priorità assoluta) nel concordato preventivo in continuità, seppur limitatamente al valore eccedente quello di liquidazione. Il tutto avendo cura di non pregiudicare i diritti dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Mentre le nuove risorse finanziarie apportate dai soci o da terzi «a fondo perduto» (senza un obbligo di restituzione per la società debitrice, per cui all'incremento dell'attivo non corrisponde un contestuale incremento del passivo) sono normalmente destinate a essere utilizzate per soddisfare i creditori chirografari in ragione dell'assenza di particolari vincoli nella loro distribuzione (cosiddetta finanza esterna), la continuità aziendale può essere assicurata solo con nuovi finanziamenti, cioè solo se l'impresa, nonostante

la crisi, è in qualche modo in grado di acquisire disponibilità liquide non destinate a soddisfare i crediti formati prima del manifestarsi della crisi, ma a finanziare la prosecuzione dell'attività.

Il ruolo delle banche

Sotto questo profilo, oltre alla possibilità di rinunciare ai crediti già esistenti o di concedere dilazioni di pagamento, assume rilevanza centrale il ruolo di banche e operatori finanziari, le cui ragioni creditizie il legislatore ha inteso tutelare con un articolato sistema di norme volte ad attribuire il carattere della prededuzione alle somme erogate a titolo di prestito durante il periodo di crisi, qualora per l'impresa finanziata si apra la procedura di liquidazione giudiziale.

In questa prospettiva già l'articolo 22 del Codice della crisi, quanto alla composizione negoziata, si preoccupa di stabilire che il debitore può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a ricevere finanziamenti prededucibili per il creditore. Del pari, similmente all'articolo 182-quater della Legge fallimentare, l'articolo 101 del Codice stabilisce che, quando «è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» (cosiddetta prededuzione esecutiva).

L'ambito di applicazione

Sono stati sollevati dubbi sull'ambito di applicazione dell'articolo 101 del Codice. Segnatamente sul fatto che la prededuzione spetti (in caso di successiva liquidazione giudiziale) solo per i finanziamenti erogati in esecuzione del piano di risanamento oggetto di omologazione oppure anche per quelli erogati nel periodo compreso tra la domanda e la sentenza di omologazione del concordato o degli accordi (la questione non si pone invece per i finanziamenti prededucibili erogati in base ad apposito provvedimento autorizzativo del Tribunale ai sensi dell'articolo 99 del Codice).

Invero - nella Legge fallimentare vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'articolo 48, comma 1 del Dl 31 maggio 2010, n. 78 - in caso di successivo fallimento del debitore erano considerati prededucibili i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo anche se derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati nel piano concordato, alla duplice condizione che quest'ultimo fosse stato approvato dai creditori e omologato dal tribunale e che i contratti fossero risultati conformi allo stesso, in quanto volti al raggiungimento degli obiettivi da esso previsti e all'adempimento della proposta (Cassazione, 3 gennaio 2023, n. 43).

Successivamente è stato invece espressamente stabilito (anche dall'articolo 101 del Codice della crisi) che la prededuzione spetta ai finanziamenti previsti dal piano oggetto di omologazione e oggetto di espresa valutazione da parte dell'attestatore, e quindi necessariamente a quelli erogati in esecuzione del piano omologato ovvero successivamente alla sua omologazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca senza colpe se il piano è fattibile

La responsabilità

I parametri delineati dai giudici di legittimità

Assodato che la prededucibilità riguarda solo i finanziamenti esterni valutati dall'attestatore nel piano omologato, resta un dubbio sul grado di dettaglio che deve caratterizzare le previsioni di tale piano. La dottrina è divisa tra chi ritiene che la prededuzione spetti solo per i finanziamenti dei quali siano indicati in maniera analitica le condizioni, i termini e le modalità di erogazione e chi invece ritiene prededucibili anche i finanziamenti programmati nel piano omologato contenente almeno l'indicazione dei tassi di interesse, della durata e dell'importo del prestito.

Le norme sui finanziamenti prededucibili assolvono invero anche un'altra funzione di tutela: quella di evitare l'insorgenza di responsabilità in capo al soggetto erogante. Non bisogna infatti dimenticare che l'erogazione di un prestito a un'impresa in crisi (anziché consentire la prosecuzione profittevole dell'attività) potrebbe semplicemente generare la partecipazione della manifestazione della sua crisi, finendo così per aggravare lo stato di insolvenza e renderlo irreversibile.

In questa particolare situazione, la condotta del soggetto finanziatore po-

trebbe anche configurare una concessione abusiva del credito, perpetrata allo scopo di salvaguardare i prestiti precedentemente erogati dal concorso con gli altri creditori ovvero di costituire cause di prelazione ad hoc ovvero ancora di evitare azioni revocatorie; il che, sebbene sia normativamente considerato fonte diretta di responsabilità in capo al soggetto finanziato, non esclude il concorso del soggetto finanziatore.

Le probabilità di invocare il concorso sono tanto più alte quanto maggiore è il grado con cui la crisi e la difficoltà finanziaria sono manifeste al momento dell'erogazione del prestito, in special modo se il credito viene concesso dopo la formalizzazione della crisi (come avviene per i crediti concessi all'impresa che ha fatto accesso a uno degli istituti regolati dal Codice, ma prima di apposita autorizzazione o in assenza di una specifica previsione nel piano di risanamento).

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto di escludere le responsabilità per il finanziamento erogato, nonostante la presenza di obiettivi segnali di crisi rilevabili, per esempio, attraverso l'analisi per indici ovvero tramite la valutazione del cosiddetto merito creditizio, se tale stato è superabile mediante un piano aziendale ragionevole e fattibile. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

25%

Esposizione debitoria

Adesione dei creditori diversi da Fisco ed enti previdenziali che fa da spartiacque per la soglia di soddisfacimento applicabile

Crisi d'impresa/3

Cram down fiscale solo se l'adesione dei creditori pubblici è determinante

Inoltre la proposta deve convenire rispetto alla liquidazione. Il piano non deve essere liquidatorio. Soddisfacimento al 30-40%

Pagina a cura di
Giulio Andreani
Angelo Tubelli

Con l'introduzione dell'Istituto della transazione fiscale e contributiva disciplinato dapprima dall'articolo 182-ter della Legge fallimentare e ora dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi d'impresa, il legislatore, per recuperare nella misura più elevata possibile i propri crediti e agevolare il risanamento delle imprese meritevoli, ha previsto la possibilità, nell'ambito della procedura di concordato pre-

ventivo o degli accordi di ristrutturazione, di soddisfare in misura parziale i crediti tributari e previdenziali. Perseguendo al temp stesso il miglior soddisfacimento degli enti creditori.

Il cram down

Inoltre - per evitare che l'inerzia o l'ingiustificato ostracismo dei creditori pubblici potesse ostacolare il risanamento delle imprese e, al contempo, consentire allo Stato di conseguire il miglior recupero dei propri crediti - le norme in tema di transazione fiscale sono state successivamente integrate con le disposizioni concernenti il cosiddetto

cramdown, per cui il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti - ordinari, agevolati e, ad avviso di chi scrive, anche a efficacia estesa - possono essere omologati dal Tribunale, nonostante la mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici, quando congiuntamente:

- l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali rispettivamente previste;
- la proposta di soddisfacimento di questi creditori è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente.

L'ulteriore vincolo

Tuttavia, per effetto dell'articolo 1-bis, comma 2, del Dl 69/2023, introdotto con evidenti finalità

anti-abuso, negli accordi di ristrutturazione dei debiti il cramdown fiscale è possibile solo se il piano non ha carattere liquidatorio e a condizione che la percentuale di soddisfacimento, oltre a essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, non sia inferiore a una soglia predefinita, variabile dal 30 al 40%, a seconda che la percentuale di adesione agli accordi - da parte dei creditori diversi dal Fisco e dagli enti previdenziali - sia pari almeno al 25% dell'intera esposizione debitoria.

In proposito va ricordato quanto sancito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 25 marzo 2021, n. 8504, secondo cui:

- con la transazione fiscale si è palesata una «radicale deroga al detto principio di indisponibilità dei crediti tributari», avendo il legislatore previsto per la pri-

ma volta «la possibilità di un accordo tra ente impositore e contribuyente insolvente sul pagamento parziale non soddisfacente ovvero sul dilazionamento del pagamento dei debiti tributari di quest'ultimo, ancorché non ancora cristallizzati da iscrizione a titolo definitivo e anzi non ancora iscritti a ruolo»; ● anche in considerazione del cramdown fiscale, ha ormai assunto prevalenza «la ratio concorsuale su quella fiscale dell'Istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo "incidente tributario" è - essenzialmente - finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui all'art. 182-ter, LF». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella composizione negoziata falcidia impossibile

Debiti tributari

La legge delega di riforma prevede un allineamento

Il principio dell'indisponibilità del credito erariale è derogabile solo in presenza di specifiche disposizioni sul trattamento dei debiti tributari. Sono quelle degli articoli 63 e 88 del Codice della crisi della transazione fiscale e le disposizioni generali (cioè relative a tutti i crediti (quindi anche quelli tributari) che, nell'ambito della crisi d'impresa, ammettano la soddisfazione parziale dei crediti. È il caso, ad esempio, di quelle dell'articolo 184 della Legge fallimentare e ora dell'articolo 117 del Cciii sul concordato preventivo.

L'articolo 25-bis del Codice della crisi, sulle misure premiali fiscali nella composizione negoziata, nulla dispone sulla riduzione dei debiti relativi ai tributi e nessuna delle norme che disciplinano questo istituto prevede disposizioni analoghe a quelle recate dai citati articoli 63 e 88 né richiama tali articoli; questi ultimi, dal loro canto, consentono l'uso della transazione fiscale solo nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.

Quindi, finché non interverranno le (peraltro già) previste modifiche di legge, con la composizione negoziata non si potrà ottenere una falcidia dei debiti fiscali o una dilazione di pagamento diversi da quelli previsti dalle attuali misure premiali.

Inoltre, la transazione fiscale non si può applicare nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione disciplinata dall'articolo 64-bis del Codice della crisi: tale norma, nel richiamare quelle del concordato applicabili, evita di menzionare l'articolo 88, che disciplina la transazione fiscale, seppur richiamando i contigui articoli 87 e 89. Pertanto, nell'ambito di questo istituto, l'amministrazione finanziaria non può derogare al principio della indisponibilità del credito tributario: conseguentemente, salvo casi particolari, è inimmaginabile l'omologazione di un piano di ristrutturazione omologato (Pro) che preveda la falcidia dei debiti tributari, essendo per questo necessaria anche un'adesione da parte del Fisco,

che il Fisco non può esprimere.

La possibilità di applicare la transazione fiscale è, inoltre, esclusa nel piano attestato di risanamento (articolo 56 del Codice), data la natura volontaria degli accordi a esso connesso.

È, pertanto, evidente che attualmente la «variabile fiscale» influenza la scelta dello strumento utilizzabile ai fini del superamento delle situazioni di crisi e che questa situazione genera sia distorsioni sia ostacoli al risanamento delle imprese. Da qui l'esigenza di un'omogeneizzazione del trattamento dei debiti tributari in tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi, della quale si è fatto carico l'articolo 9 della legge 111/2023 (legge delega per l'attuazione della riforma fiscale), con cui è stato de-

mandato al Governo di prevedere l'estensione della transazione fiscale a tutti gli istituti di risanamento disciplinati dal Codice. Questa estensione dovrebbe riguardare sia la composizione negoziata della crisi sia il Pro (seppure in entrambi i casi senza cramdown), il concordato minore, il concordato attuato nella liquidazione giudiziale (con cramdown), nonché il concordato attuato nell'amministrazione straordinaria. Non è prevista l'estensione della transazione fiscale al concordato semplificato e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, non prevedendo questi istituti un accordo o un voto; essi già consentono, però, effetti per loro natura simili a quelli del cramdown. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione

Al via il master dedicato a custodi giudiziari e delegati alle vendite

Fasi dell'espropriazione forzata, rapporto con procedure concorsuali e opposizioni esecutive saranno alcuni dei temi affrontati

Parte il 23 aprile il primo master del Sole 24 Ore, con il coordinamento scientifico dell'Esperto del Sole 24 Ore Giovanni Esposito, indirizzato a soddisfare i bisogni formativi di custodi giudiziari e delegati alle vendite.

Il percorso vedrà la partecipazione di esperti della materia quali:

- Luciano Panzani, già presidente della Corte d'Appello di Roma;
- Enrico Quaranta, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- Raffaele Rossi, consigliere della Corte di cassazione;
- Anna Maria Soldi, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Con la riforma Cartabia, all'interno del processo esecutivo, sono stati ampliati i compiti del custode giudiziario ed è stato valorizzato il ruolo del professionista delegato alle operazioni di vendita. Affinché un professionista possa essere nominato a ricoprire entrambe le funzioni è necessaria la preliminare iscrizione nei relativi elenchi (articolo 179-ter, disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile).

Il master di specializzazione per custodi e delegati alle vendite, in conformità alle nuove linee guida generali varate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2023, garantisce il mantenimento della specifica competenza tecnica funzionale alla conferma dell'iscrizione negli elenchi dei pro-

fessionisti incaricati come custodi giudiziari e delegati alle vendite dai tribunali.

Infatti, sulla base del comma 5, articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco devono fare domanda al presidente del Tribunale ogni tre anni, corredandola di titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della competenza tecnica, quale la partecipazione in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno.

Il percorso, rivolto agli iscritti agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai che intendono confermare l'iscrizione nei citati elenchi, è stato strutturato su una programmazione triennale di 60 ore formative, con la possibilità di acquisire l'intero pacchetto 2024-2026 o la partecipazione alla singola annualità (20 ore per il 2024).

La formazione avrà a oggetto l'approfondimento sistematico, aggiornato e completo, dei principi generali che governano la materia dell'esecuzione forzata con riferimento sia alla funzione attribuita alla stessa di pervenire alla soddisfazione effettiva dei diritti dei creditori sia alle forme di difesa che



Formazione professionale continua Agli iscritti al master verranno riconosciuti anche i crediti formativi

l'ordinamento riconosce, mediante appositi strumenti (come l'opposizione all'esecuzione) al debitore esecutato e agli altri soggetti coinvolti (come i terzi detentori del bene pignorato). Trovano, inoltre, trattazione i profili di possibile responsabilità penale derivanti dalla delicata funzione svolta.

Saranno, quindi, trattate le seguenti tematiche:

- 1 i principi generali contenuti nel libro terzo del Codice di procedura civile;
- 2 la nozione di titolo esecutivo, giudiziale e stragiudiziale;

La platea

Il percorso di formazione si rivolge agli iscritti agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei notai

3 le fasi (e la funzione) dell'espropriazione forzata in generale;

4 le opposizioni esecutive;

5 i rapporti tra esecuzione forzata individuale e procedure concorsuali.

Il master è organizzato sui temi oggetto di maggiore approfondimento, in considerazione del profilo professionale specifico dei partecipanti, così da calibrare il contenuto formativo prestando attenzione a integrare la formazione dei professionisti di cultura legale sugli aspetti contabili necessari alla predisposizione della bozza di piano di riparto, e viceversa.

La formazione verrà erogata attraverso la piattaforma digitale di Sole 24 Ore Formazione, con la possibilità per gli assenti di visionare le differite, con il riconoscimento dei crediti formativi

vi anche ai fini della formazione professionale continua di dottori commercialisti e avvocati.

Come materiali didattici, oltre alle slide utilizzate dai relatori, i partecipanti potranno consultare sulla piattaforma i contenuti di prassi e giurisprudenza costantemente aggiornati e riceveranno una newsletter periodica con le novità più significative che interessano la materia.

La quota di partecipazione per l'abbonamento triennale è di 1.800 euro + Iva (con la possibilità di pagamento rateizzato), mentre per la singola annualità è di 750 euro + Iva. Per le iscrizioni è possibile consultare il sito sole24oreformazione.it o contattare il proprio agente Sole 24 Ore di zona. ●

24ORE
PROFESSIONALE**VALORE24**
I SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE

Metti in programma un futuro sostenibile.

Il Commercialista svolge un ruolo cruciale per le aziende, soprattutto in un contesto in cui la sostenibilità è diventata una priorità; non si occupa solo delle questioni finanziarie e contabili, ma anche di aspetti legati all'ETICA, all'AMBIENTE e alla RESPONSABILITÀ SOCIALE delle imprese. **Valore24 ESG Relazione sulla Gestione** diventa un **fedele alleato** del professionista: in cloud, semplice ed efficace permette di redigere la **Dichiarazione di sostenibilità** in linea con i nuovi Standard emanati dall'Efrag (ESRS). Scopri subito tutti i vantaggi e le funzionalità del software del Gruppo 24 ORE.

VALORE24
ESG Relazione sulla gestionevalore24.com/esg-rsg